



Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

COPIA

Numero **354** / Reg. Delibere

Data **03/08/2006**

OGGETTO:

ADEGUAMENTO N. 3 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE APPROVATO CON DEL C.P. N. 40 DEL 22.04.04.

L'anno duemilasei del mese di Agosto il giorno tre, alle ore 16:00, nella apposita sala delle adunanze della Residenza della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale.

BETTONI GEOM. VALERIO	Presidente	Presente
GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA	Vice Presidente	Presente
SONZOGNI ARCH. FELICE	Assessore	Presente
MILESI GEOM. VALTER	Assessore	Presente
SALVI ARCH. ALESSANDRA	Assessore	Assente
PISONI DOTT. LUIGI	Assessore	Presente
CHIORAZZI RAG. ROBERTO	Assessore	Presente
RONDI DOTT.SSA TECLA	Assessore	Presente
FORNONI ARCH. GUIDO	Assessore	Presente
SPERANZA DOTT. BIANCO	Assessore	Presente
MORO DOTT. MARCELLO	Assessore	Presente
CAPETTI GIULIANO	Assessore	Presente
RIZZI BRUNO	Assessore	Presente

Assume la Presidenza il Presidente BETTONI GEOM. VALERIO.

Partecipa il Segretario Generale BARI DOTT. FRANCESCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare in ordine all'Oggetto sopra riportato.

OGGETTO: ADEGUAMENTO N. 3 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. C.P. N.40 DEL 22.04.04 .

Il Relatore presenta la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATO il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo (PTCP), approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 22.04.2004 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 31 – Foglio Inserzioni – del 28.07.2004;

PRESO ATTO della L.R. n. 27 del 28 ottobre 2004 *“Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”*, che al Capo III disciplina la programmazione e pianificazione forestale e in particolare dispone:

- all’art. 8, comma 2: che le Province, le Comunità Montane e gli Enti Gestori dei Parchi predispongano, per i territori di loro competenza, sentiti i Comuni interessati, i Piani di Indirizzo Forestale (PIF) per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
- all’art. 8, comma 4: che i PIF e loro varianti vengano approvati dalla Provincia, previo parere obbligatorio della Regione;
- all’art. 9, comma 1: che i PIF siano redatti in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di altri strumenti di pianificazione di scala regionale e di bacino;
- all’art. 9, comma 2: che il PIF costituisce specifico Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia a cui si riferisce;

RISCONTRATA pertanto la necessità di recepire nel PTCP le disposizioni sopravvenute con la L.R. 27/04 di cui sopra;

RICHIAMATO l’art. 22, comma 4 delle NdA del PTCP nel quale viene previsto che *“costituiscono elementi suscettibili di mero adeguamento non necessitante di varianti o modifica [...] gli elementi derivanti dal recepimento di disposizioni sopravvenute contenute nella legislazione di materie attinenti ai contenuti del PTCP”*;

RILEVATO peraltro che, per quanto attiene alle procedure di variante al PTCP di cui all’art. 21, comma 3, delle NdA si fa erroneamente riferimento alla sola fattispecie dei piani di cui all’art. 19 *“Piani di competenza provinciale non direttamente connessi al PTCP”*, e non anche a quelli di cui all’art. 17 *“Piani di Settore per l’attuazione del PTCP”*, in palese contrasto con quanto specificato al medesimo art. 17, comma 9;

RITENUTO pertanto, in tale sede, di provvedere contestualmente alla correzione dell'errore materiale di cui sopra, funzionale peraltro alla procedura di approvazione dei PIF prevista dalla L.R. 27/04, ai sensi e per effetto del predetto art. 22, comma 4 delle NdA del PTCP, nel quale viene previsto, tra l'altro, che *"costituiscono elementi suscettibili di mero adeguamento non necessitante di varianti o modifica [...] correzione di errori [...] della normativa nel caso di elementi in evidente difformità rispetto alle decisioni assunte dal Consiglio Provinciale in accoglimento delle osservazioni presentate a seguito dell'adozione del PTCP o di sue successive varianti; [...]"*;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'adeguamento N. 3 del PTCP, come specificato in dettaglio nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le procedure di cui all'art. 22 delle NdA che, al comma 6, prevede che *"gli adeguamenti del PTCP sono approvati, in via ordinaria, con deliberazione della Giunta Provinciale, e comunicati al Presidente della Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane."*;

RITENUTO altresì di provvedere, con atto successivo, alla definizione delle opportune disposizioni e indicazioni atte a perseguire il raccordo e la coerenza tra PIF e PTCP di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 27/04, sia per quanto attiene ai contenuti che alle procedure di approvazione degli stessi PIF;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'adeguamento N. 3 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Del. di C.P. n. 40 del 22.04.2004, come specificato in premessa, ai sensi dell'art. 22 comma 4 delle relative Norme di Attuazione come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di disporre, ai sensi dell'art. 22 comma 6 delle Norme di Attuazione, la comunicazione di detto adeguamento al Presidente della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle aree regionali protette;
- 3) Di disporre che tale adeguamento venga recepito nei documenti di Piano disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo e presso la copisteria preposta alla riproduzione dello stesso.

ADEGUAMENTO N. 3 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. C.P. N. 40 DEL 22.04.04

Il presente adeguamento ha quale oggetto il recepimento nel PTCP delle disposizioni sopravvenute con la L.R. n. 27 del 28 ottobre 2004 *"Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale"*.

Specifiche:

Il presente allegato evidenzia in modo comparato il testo delle NdA del PTCP oggetto dell'adeguamento, prima e dopo la variazione. I commi oggetto di variazione sono in carattere più grande e le parti oggetto specifico dell'adeguamento risultano evidenziate. Con nota a piè di pagina, vengono fornite alcune precisazioni sull'adeguamento, laddove ritenute opportune.

Art. 17 Piani di Settore per l'attuazione del PTCP

NORME ANTE ADEGUAMENTO N°3

NORME ADEGUATE

1. La Provincia approva appositi Piani di Settore per la disciplina puntuale di materie e settori di specifico e prevalente interesse provinciale.
2. I Piani di Settore, per l'attuazione del PTCP aventi caratteri e contenuti integrativi del PTCP stesso, sono i seguenti:
 - a. Piano di Settore per la pianificazione delle risorse idriche con la finalità di garantire l'idoneità qualitativa, la disponibilità quantitativa e la tutela dell'inquinamento;
 - b. Piano di Settore idrogeologico ed idraulico del territorio finalizzato alla determinazione di fasce fluviali, all'indicazione degli interventi operativi strutturali, alla determinazione delle azioni di prevenzione e di intervento nelle aree interessate da dissesti idrogeologici;
 - c. Piano di Settore per la valorizzazione del comprensorio delle Orobie;
 - d. Piano di Settore per la promozione ambientale e turistica degli ambiti lacustri e delle aste fluviali;
 - e. Piano di Settore per l'organizzazione delle attività turistiche e agrituristiche nelle zone collinari e pedemontane;
 - f. Piano di Settore per l'organizzazione del patrimonio culturale e architettonico in sistemi territoriali di valorizzazione orientati alla valenza conoscitiva e turistica;
 - g. Piano di Settore della rete ecologica provinciale;
 - h. Piano di Settore per le attrezzature di interesse sovracomunale e provinciale;
 - i. Piano di Settore per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita delle strutture commerciali al dettaglio della media e grande distribuzione;
 - j. Piano di Settore per l'organizzazione degli ambiti di interesse provinciale del sistema delle attività produttive;
 - k. Piano di Settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.M. 09.05.2001.

1. La Provincia approva appositi Piani di Settore per la disciplina puntuale di materie e settori di specifico e prevalente interesse provinciale.
2. I Piani di Settore, per l'attuazione del PTCP aventi caratteri e contenuti integrativi del PTCP stesso, sono i seguenti:
 - a. Piano di Settore per la pianificazione delle risorse idriche con la finalità di garantire l'idoneità qualitativa, la disponibilità quantitativa e la tutela dell'inquinamento;
 - b. Piano di Settore idrogeologico ed idraulico del territorio finalizzato alla determinazione di fasce fluviali, all'indicazione degli interventi operativi strutturali, alla determinazione delle azioni di prevenzione e di intervento nelle aree interessate da dissesti idrogeologici;
 - c. Piano di Settore per la valorizzazione del comprensorio delle Orobie;
 - d. Piano di Settore per la promozione ambientale e turistica degli ambiti lacustri e delle aste fluviali;
 - e. Piano di Settore per l'organizzazione delle attività turistiche e agrituristiche nelle zone collinari e pedemontane;
 - f. Piano di Settore per l'organizzazione del patrimonio culturale e architettonico in sistemi territoriali di valorizzazione orientati alla valenza conoscitiva e turistica;
 - g. Piano di Settore della rete ecologica provinciale;
 - h. Piano di Settore per le attrezzature di interesse sovracomunale e provinciale;
 - i. Piano di Settore per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita delle strutture commerciali al dettaglio della media e grande distribuzione;
 - j. Piano di Settore per l'organizzazione degli ambiti di interesse provinciale del sistema delle attività produttive;
 - k. Piano di Settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.M. 09.05.2001;
 - l. Piani di indirizzo Forestale

¹ L'introduzione del PIF nell'elenco dei Piani individuati dall'art. 17, viene effettuata ai sensi dell'art. 22, comma 4 e non dell'art. 22, comma 2, in quanto trattasi di adeguamento a disposizioni di legge

<p>I Piani di Settore di cui alle lettere b), c), d), e), g), i) hanno carattere strategico e sono quindi attivati prioritariamente.</p> <p>3. Con le procedure di modifica al Piano di cui al successivo art.22, comma 2, l'elenco di cui al comma precedente può essere integrato o modificato.</p> <p>4. I Piani di Settore recano previsioni aventi, ai sensi dell'art.4, efficacia di indirizzo, direttiva o prescrizione, secondo quanto specificato dal Piano di Settore medesimo. Essi hanno altresì natura programmatica nelle parti in cui prevedono, organizzano e coordinano insiemi sistematici di opere, interventi, attività, costituendo, al fine di garantire l'attuazione di quanto vi è previsto, elementi essenziali di riferimento anche per l'esercizio delle competenze proprie della Provincia in materie diverse da quella territoriale, nonché per l'articolazione della sua programmazione economico-finanziaria o nell'attribuzione di contributi a Comuni ed altri soggetti pubblici o privati.</p> <p>5. I Piani di Settore sono promossi dalla Provincia e interessano di norma l'intero territorio provinciale. Possono essere promossi da altri enti e, ove previsto, possono essere estesi a parti del territorio in relazione a specifiche disposizioni legislative.² Tali Piani sono soggetti a valutazione di incidenza sui SIC di cui alla D.G.R. 08.08.2003 n. 14106.</p> <p>6. L'elaborazione dei Piani di Settore si svolge mediante fasi di consultazione e concertazione che la Provincia attiva per ciascuno degli ambiti di cui all'art.13, e relativi Tavoli Interistituzionali, se istituiti, o negli ambiti dei Comuni interessati, in caso di piani di settore siracico.</p> <p>7. La proposta di Piano di Settore è successivamente adottata con deliberazione della Giunta Provinciale, pubblicata per sessanta giorni consecutivi tramite deposito degli atti presso la segreteria della Provincia e quelle dei Comuni interessati, e pubblicazione sul BURL, nonché affissione all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati, di avviso recante invito a chiunque interessato a presentare osservazioni nel medesimo termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul BURL.</p> <p>La Giunta Provinciale provvede, a seguito dell'assolvimento di detti incombeni, a controdedurre le osservazioni presentate, e ad adottare la proposta definitiva, con le modifiche eventualmente indotte dalla valutazione delle osservazioni.</p> <p>La proposta di Piano di Settore adottata e contrododotta, è trasmessa alla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, che esprime il parere di competenza entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso favorevolmente.</p> <p>8. Il Piano di Settore è successivamente approvato dal Consiglio Provinciale, ed acquisita efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione.</p> <p>9. Qualora l'approvazione di Piano di settore comporti effetti di variante o modifica o adeguamento del PTCP, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 21, commi 3 e ss, e 22, commi 3 e 6.</p> <p>10. Rimane vincolante quanto stabilito all'art.4, comma 1, lett.g del D.Lgs.114/98 ovvero quanto stabilito all'art.8 della D.G.R. n.VII/15701 del 18.12.2003.</p>	<p>I Piani di Settore di cui alle lettere b), c), d), e), g), i) hanno carattere strategico e sono quindi attivati prioritariamente.</p> <p>3. Con le procedure di modifica al Piano di cui al successivo art.22, comma 2, l'elenco di cui al comma precedente può essere integrato o modificato.</p> <p>4. I Piani di Settore recano previsioni aventi, ai sensi dell'art.4, efficacia di indirizzo, direttiva o prescrizione, secondo quanto specificato dal Piano di Settore medesimo. Essi hanno altresì natura programmatica nelle parti in cui prevedono, organizzano e coordinano insiemi sistematici di opere, interventi, attività, costituendo, al fine di garantire l'attuazione di quanto vi è previsto, elementi essenziali di riferimento anche per l'esercizio delle competenze proprie della Provincia in materie diverse da quella territoriale, nonché per l'articolazione della sua programmazione economico-finanziaria o nell'attribuzione di contributi a Comuni ed altri soggetti pubblici o privati.</p> <p>5. I Piani di Settore sono promossi dalla Provincia e interessano l'intero territorio provinciale e sono soggetti a valutazione di incidenza sui SIC di cui alla D.G.R. 08.08.2003 n. 14106.</p> <p>6. L'elaborazione dei Piani di Settore si svolge mediante fasi di consultazione e concertazione che la Provincia attiva per ciascuno degli ambiti di cui all'art.13, e relativi Tavoli Interistituzionali, se istituiti, o negli ambiti dei Comuni interessati, in caso di piani di settore siracico.</p> <p>7. La proposta di Piano di Settore è successivamente adottata con deliberazione della Giunta Provinciale, pubblicata per sessanta giorni consecutivi tramite deposito degli atti presso la segreteria della Provincia e quelle dei Comuni interessati, e pubblicazione sul BURL, nonché affissione all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati, di avviso recante invito a chiunque interessato a presentare osservazioni nel medesimo termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul BURL.</p> <p>La Giunta Provinciale provvede, a seguito dell'assolvimento di detti incombeni, a controdedurre le osservazioni presentate, e ad adottare la proposta definitiva, con le modifiche eventualmente indotte dalla valutazione delle osservazioni.</p> <p>La proposta di Piano di Settore adottata e contrododotta, è trasmessa alla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, che esprime il parere di competenza entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso favorevolmente.</p> <p>8. Il Piano di Settore è successivamente approvato dal Consiglio Provinciale, ed acquisita efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione.</p> <p>9. Qualora l'approvazione di Piano di settore comporti effetti di variante o modifica o adeguamento del PTCP, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 21, commi 3 e ss, e 22, commi 3 e 6.</p> <p>10. Rimane vincolante quanto stabilito all'art.4, comma 1, lett.g del D.Lgs.114/98 ovvero quanto stabilito all'art.8 della D.G.R. n.VII/15701 del 18.12.2003.</p>
---	--

² Con la LR 27/04 viene introdotto sia il caso che un Piano di Settore del PTCP possa essere predisposto da altri Enti (Comunità Montane ed Enti gestori dei Parchi per i territori di rispettiva competenza), sia che lo stesso Piano si riferisca solo a parti del territorio provinciale

Art. 21 Componenti essenziali e strategiche del Piano - Varianti al PTCP

NORME ANTE ADEGUAMENTO N°3	NORME ADEGUATE
<p>1. Costituiscono componenti essenziali e strategiche del piano, la cui modifica, pertanto, comporta variante, ai sensi del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le previsioni costituenti il sistema di tutela delle aree a rischio idrogeologico, di cui al Titolo I della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4; • le previsioni costituenti il sistema di tutela delle aree di valenza paesistica, ambientale e storica, di cui al Titolo II della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4; • le previsioni inerenti le maggiori infrastrutture e le principali linee di comunicazione, di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4, e, in particolare, quelle contenute nel successivo art.81 e nell'art.88; • gli obiettivi dettati dal PTCP per il coordinamento del sistema insediativo del territorio, costituenti elementi essenziali per la valutazione di compatibilità dei Piani Regolatori comunali e relative varianti, indicati ai successivi artt. 89, 91, 92, 95, 97, 100 e 101 delle presenti norme. <p>2. Relativamente alle componenti essenziali di cui al comma precedente, il PTCP può essere oggetto di varianti da approvare in via ordinaria secondo le procedure previste dall'art. 3.34 della L.R. 1/2000.</p> <p>3. In ogni caso è dovuta la verifica ed eventualmente la valutazione di incidenza sui pSIC.</p> <p>3. Nel caso di Piani di competenza della Provincia, di cui, al precedente art. 19, oppure di atti di qualsiasi genere, di competenza dello Stato o della Regione, la variante è approvata, con la procedura semplificata, di cui al successivo art. 22, unitamente all'Atto o Strumento di cui trattasi.</p> <p>4. Il Piano, Programma, Accordo, Atto o Strumento, ove non già di competenza della Provincia, è in ogni caso sottoposto al parere favorevole della Provincia in merito ai connessi effetti di variante al PTCP, da esprimersi con deliberazione del Consiglio Provinciale; parimenti, se l'atto o strumento è di competenza della Provincia, ai fini della sua approvazione definitiva con efficacia di variante al PTCP è da acquisirsi deliberazione del Consiglio Provinciale, anche laddove non prevista in via ordinaria dalla procedura di riferimento.</p> <p>5. La deliberazione di cui al comma precedente, è preceduta da pubblicazione dei soli elaborati di variante al PTCP, da effettuarsi tramite deposito degli stessi per trenta giorni</p>	<p>1. Costituiscono componenti essenziali e strategiche del piano, la cui modifica, pertanto, comporta variante, ai sensi del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le previsioni costituenti il sistema di tutela delle aree a rischio idrogeologico, di cui al Titolo I della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4; • le previsioni costituenti il sistema di tutela delle aree di valenza paesistica, ambientale e storica, di cui al Titolo II della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4; • le previsioni inerenti le maggiori infrastrutture e le principali linee di comunicazione, di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme, aventi efficacia di prescrizione ai sensi del precedente art.4, e, in particolare, quelle contenute nel successivo art.81 e nell'art.88; • gli obiettivi dettati dal PTCP per il coordinamento del sistema insediativo del territorio, costituenti elementi essenziali per la valutazione di compatibilità dei Piani Regolatori comunali e relative varianti, indicati ai successivi artt. 89, 91, 92, 95, 97, 100 e 101 delle presenti norme. <p>2. Relativamente alle componenti essenziali di cui al comma precedente, il PTCP può essere oggetto di varianti da approvare in via ordinaria secondo le procedure previste dall'art. 3.34 della L.R. 1/2000.</p> <p>3. In ogni caso è dovuta la verifica ed eventualmente la valutazione di incidenza sui pSIC.</p> <p>3. Nel caso di Piani di competenza della Provincia, di cui ai precedenti artt. 17 e 19, oppure di atti di qualsiasi genere, di competenza dello Stato o della Regione, la variante è approvata, con la procedura semplificata, di cui al successivo art. 22, unitamente all'Atto o Strumento di cui trattasi.</p> <p>4. Il Piano, Programma, Accordo, Atto o Strumento, ove non già di competenza della Provincia, è in ogni caso sottoposto al parere favorevole della Provincia in merito ai connessi effetti di variante al PTCP, da esprimersi con deliberazione del Consiglio Provinciale; parimenti, se l'atto o strumento è di competenza della Provincia, ai fini della sua approvazione definitiva con efficacia di variante al PTCP è da acquisirsi deliberazione del Consiglio Provinciale, anche laddove non prevista in via ordinaria dalla procedura di riferimento.</p> <p>5. La deliberazione di cui al comma precedente, è preceduta da pubblicazione dei soli elaborati di variante al PTCP, da effettuarsi tramite deposito degli stessi per trenta giorni</p>

³ Il presente comma prima dell'adeguamento, prevede erroneamente che la variante a procedura semplificata sia applicata per i soli Piani di cui all'art.19, in contraddizione con quanto previsto all'art. 17, comma 9, che recita: "Qualora l'approvazione di Piano di settore comporti effetti di variante o modifica o adeguamento del PTCP, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 21, commi 3 e ss, e 22, commi 3 e 6".

presso la segreteria della Provincia e quelle dei Comuni interessati, con avviso, affisso presso l'albo dei medesimi Enti, e contestualmente pubblicato sul BURL.

Gli interessati potranno presentare, nello stesso termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul BURL, proprie osservazioni.

Gli elaborati di variante sono altresì trasmessi alla Regione Lombardia per la verifica di propria competenza ai sensi dell'art.3, comma 34, della L.R. 1/2000.

Sempre contestualmente all'avvio della pubblicazione, gli elaborati di variante del PTCP sono trasmessi ai Comuni e alle Comunità Montane dell'ambito o degli ambiti interessati, e al Consorzio di Bonifica competente per territorio qualora la variante al PTCP investa aree interessate da rete irrigua, oppure al relativo Tavolo Interistituzionale, se costituito, per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte nei successivi trenta giorni.

La delibera consiliare di approvazione è integrata con la controdeduzione alle osservazioni pervenute, ed assume efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul BURL.

6. Gli adempimenti indicati ai precedenti commi 4 e 5 hanno carattere sussidiario; conseguentemente, l'osservanza dei medesimi non è, in tutto o in parte, richiesta, ai fini dell'efficacia di variante al PTCP, qualora la procedura di approvazione propria del Piano, Programma, Accordo, Atto o Strumento di cui trattasi, preveda autonomamente incumbenti analoghi.

7. Gli strumenti di cui ai commi precedenti, qualora vi sia connesso effetto di variante al PTCP, recano, in apposito allegato, l'esatta specificazione dei contenuti di variante, esplicita motivazione della variante medesima, e gli elaborati cartografici variati del PTCP.

8. Qualora la variante al PTCP, in via ordinaria o connessa o altro strumento, interessi esclusivamente ambiti territoriali specifici, al parere della Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane di cui all'art.3, comma 7 della L.R. 1/2000, si intende sostituito quello dell'ambito dei soli Comuni e delle Comunità Montane interessate.

Tutte le varianti apportate al PTCP sono comunque comunicate alla Conferenza entro dieci giorni dalla loro approvazione.

presso la segreteria della Provincia e quelle dei Comuni interessati, con avviso, affisso presso l'albo dei medesimi Enti, e contestualmente pubblicato sul BURL.

Gli interessati potranno presentare, nello stesso termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul BURL, proprie osservazioni.

Gli elaborati di variante sono altresì trasmessi alla Regione Lombardia per la verifica di propria competenza ai sensi dell'art.3, comma 34, della L.R. 1/2000.

Sempre contestualmente all'avvio della pubblicazione, gli elaborati di variante del PTCP sono trasmessi ai Comuni e alle Comunità Montane dell'ambito o degli ambiti interessati, e al Consorzio di Bonifica competente per territorio qualora la variante al PTCP investa aree interessate da rete irrigua, oppure al relativo Tavolo Interistituzionale, se costituito, per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte nei successivi trenta giorni.

La delibera consiliare di approvazione è integrata con la controdeduzione alle osservazioni pervenute, ed assume efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul BURL.

6. Gli adempimenti indicati ai precedenti commi 4 e 5 hanno carattere sussidiario; conseguentemente, l'osservanza dei medesimi non è, in tutto o in parte, richiesta, ai fini dell'efficacia di variante al PTCP, qualora la procedura di approvazione propria del Piano, Programma, Accordo, Atto o Strumento di cui trattasi, preveda autonomamente incumbenti analoghi.

7. Gli strumenti di cui ai commi precedenti, qualora vi sia connesso effetto di variante al PTCP, recano, in apposito allegato, l'esatta specificazione dei contenuti di variante, esplicita motivazione della variante medesima, e gli elaborati cartografici variati del PTCP.

8. Qualora la variante al PTCP, in via ordinaria o connessa o altro strumento, interessi esclusivamente ambiti territoriali specifici, al parere della Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane di cui all'art.3, comma 7 della L.R. 1/2000, si intende sostituito quello dell'ambito dei soli Comuni e delle Comunità Montane interessate.

Tutte le varianti apportate al PTCP sono comunque comunicate alla Conferenza entro dieci giorni dalla loro approvazione.

Art. 26 Redazione degli strumenti urbanistici comunali – PRG e loro varianti

NORME ANTE ADEGUAMENTO N°3

1. Il PTCP è strumento che incide sulla predisposizione degli strumenti urbanistici comunali i quali dovranno:
 - individuare alla propria scala gli elementi normati dal PTCP, eventualmente integrando o correggendo le indicazioni cartografiche con adeguate ricognizioni, implementandone l'aspetto conoscitivo;
 - contenere le indicazioni delle linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale;
 - uniformarsi agli obiettivi generali;
 - recepire le prescrizioni;
 - rapportarsi alle direttive dalle quali potranno discostarsi motivatamente;
 - verificare l'aderenza alle condizioni locali agli indirizzi;
 - riconoscere i beni indicati nei repertori allegati al PTCP con l'individuazione nella cartografia.
2. Qualora il PRG comprenda previsioni di elementi di carattere sovracomunale, di cui all'art.12, dovrà essere seguita la procedura di cui ai punti 2 e 5 del medesimo articolo.

NORME ADEGUATE

1. Il PTCP è strumento che incide sulla predisposizione degli strumenti urbanistici comunali i quali dovranno:
 - individuare alla propria scala gli elementi normati dal PTCP, eventualmente integrando o correggendo le indicazioni cartografiche con adeguate ricognizioni, implementandone l'aspetto conoscitivo;
 - contenere le indicazioni delle linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale;
 - uniformarsi agli obiettivi generali;
 - recepire le prescrizioni;
 - rapportarsi alle direttive dalle quali potranno discostarsi motivatamente;
 - verificare l'aderenza alle condizioni locali agli indirizzi;
 - riconoscere i beni indicati nei repertori allegati al PTCP con l'individuazione nella cartografia;
 - **adeguarsi ai contenuti dei Piani di Settore e recepire gli elementi prescrittivi e/o prevalenti;**
2. Qualora il PRG comprenda previsioni di elementi di carattere sovracomunale, di cui all'art.12, dovrà essere seguita la procedura di cui ai punti 2 e 5 del medesimo articolo.

4 La LR 27/04 prevede all'art. 9, comma 3, che "Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti."

Art. 48 Livelli di regolamentazione

NORME ANTE ADEGUAMENTO N°3

1. Il PTCP richiama tutte le norme di tutela e salvaguardia della vigente legislazione europea, nazionale e regionale.
2. Le indicazioni contenute nelle Nda che non siano specificamente indicate come prescrizioni o come direttive hanno valore di indirizzo e come tali potranno essere direttamente assunte all'interno degli strumenti urbanistici comunali o derogate a seguito di specifici studi di maggiore dettaglio da allegarsi agli strumenti urbanistici stessi.
3. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prescrivitivamente disciplinare, in rapporto ai livelli di regolamentazione sopra indicati, gli interventi negli ambiti con prevalenti presenze naturalistiche e ambientali e quelli sul paesaggio rurale e sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti urbani, nonché gli elementi necessari al mantenimento e alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche degli edifici isolati di pregio e degli altri manufatti costituenti memoria storica o aventi valenza ambientale e paesistica.

NORME ADEGUATE

1. Il PTCP richiama tutte le norme di tutela e salvaguardia della vigente legislazione europea, nazionale e regionale.
2. Le indicazioni contenute nelle Nda che non siano specificamente indicate come prescrizioni o come direttive hanno valore di indirizzo e come tali potranno essere direttamente assunte all'interno degli strumenti urbanistici comunali o derogate a seguito di specifici studi di maggiore dettaglio da allegarsi agli strumenti urbanistici stessi.
3. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prescrivitivamente disciplinare, in rapporto ai livelli di regolamentazione sopra indicati, gli interventi negli ambiti con prevalenti presenze naturalistiche e ambientali e quelli sul paesaggio rurale e sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti urbani, nonché gli elementi necessari al mantenimento e alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche degli edifici isolati di pregio e degli altri manufatti costituenti memoria storica o aventi valenza ambientale e paesistica.
Dovranno inoltre adeguarsi ai contenuti dei Piani di Settore e recepire ai sensi della L.R. 27/04, art. 9, i contenuti dei Piani di Indirizzo e dei Piani di Assesamento forestali.⁵

Art. 57 Versanti boscati : prescrizioni

NORME ANTE ADEGUAMENTO N°3

1. Il PTCP individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico.
Detta individuazione assume efficacia di prescrizione.
Gli interventi ammessi in tali ambiti, devono rispondere al principio della valorizzazione.
Tali ambiti rappresentano ecosistemi che hanno funzione di fondamentale elemento di equilibrio ecologico.
2. Gli strumenti urbanistici generali prevederanno, avuto anche riguardo agli indirizzi del Piano Agricolo Provinciale, apposite normative per consentire e disciplinare il mantenimento e l'utilizzazione corretta del patrimonio boschivo sia a fini agricoli sia a fini di utilizzazione turistica.

NORME ADEGUATE

1. Il PTCP individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico.
Detta individuazione assume efficacia di prescrizione.
Gli interventi ammessi in tali ambiti, devono rispondere al principio della valorizzazione.
Tali ambiti rappresentano ecosistemi che hanno funzione di fondamentale elemento di equilibrio ecologico.
2. Gli strumenti urbanistici generali prevederanno, avuto anche riguardo agli indirizzi del Piano Agricolo Provinciale, apposite normative per consentire e disciplinare il mantenimento e l'utilizzazione corretta del patrimonio boschivo sia a fini agricoli sia a fini di utilizzazione turistica.

⁵ Vd nota n° 4

<p>3. Nelle aree montane potranno essere previste particolari infrastrutture di attraversamento delle aree boscate per il servizio all'attività dell'agricoltura montana e delle produzioni ad esse connesse nonché alla attività turistica prevista dai Piani di Settore di cui all'art.17 o dai progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale di intesa con la Provincia e approvati dal Consiglio Provinciale con procedura di cui all'art.22, commi 2 e 3.</p> <p>4. Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di Indirizzo Forestale di cui alla L.R. n.80/89 e L.R. 07/2000 lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e per l'individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento.</p> <p>5. Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:</p> <p>a) Verifica i dati conoscitivi individuati alla tav. E2.2 e può definire una diversa perimetrazione delle aree boscate supportandola con idonei approfondimenti di dettaglio, che comunque non potrà prevedere la riduzione delle superfici effettivamente occupate dalla vegetazione, comprese le aree boscate distrutte da incendi successivamente alla data di efficacia del PTCP;</p> <p>b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.</p>	<p>3. Nelle aree montane potranno essere previste particolari infrastrutture di attraversamento delle aree boscate per il servizio all'attività dell'agricoltura montana e delle produzioni ad esse connesse nonché alla attività turistica prevista dai Piani di Settore di cui all'art.17 o dai progetti strategici di iniziativa comunale, intercomunale o sovracomunale di intesa con la Provincia e approvati dal Consiglio Provinciale con procedura di cui all'art.22, commi 2 e 3.</p> <p>4. Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di Indirizzo Forestale di cui alla L.R. 27/04 lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e per l'individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento.</p> <p>5. Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP o nell'ambito della formazione del proprio strumento urbanistico o di sue varianti:</p> <p>a) recepisce i contenuti dei Piani di Indirizzo e di Assestamento forestali, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27/04 e verificati i dati conoscitivi individuati alla tav. E2.2, può definire modeste modifiche alla perimetrazione delle aree boscate supportandola con idonei approfondimenti di dettaglio, che comunque non potrà prevedere la riduzione delle superfici effettivamente occupate dalla vegetazione, comprese le aree boscate distrutte da incendi successivamente alla data di efficacia del PTCP;</p> <p>b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.</p>
--	--

Art. 74 Rete Ecologica provinciale

NORME ANTE ADEGUAMENTO N°3

NORME ADEGUATE

1. La Rete ecologica della Provincia di Bergamo definita nella Tav. E5.5 del PTCP, sarà oggetto di specifico Piano di Settore come previsto dall'art. 17.
2. Il Piano di settore per la rete ecologica definisce uno scenario ecosistemico polivalente a supporto di uno sviluppo sostenibile, in modo che si riducano per quanto possibile le criticità esistenti suscettibili di compromettere gli equilibri ecologici, e si sviluppino invece le opportunità positive del rapporto uomo-natura.
3. I criteri e le modalità di intervento saranno volti al principio prioritario del miglioramento dell'ambiente di vita per le popolazioni residenti e all'offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale esistente e futura e al miglioramento della qualità paesistica.
4. Il Piano di Settore prevederà:
 - a. il riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo;
 - b. la riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il

1. La Rete ecologica della Provincia di Bergamo definita nella Tav. E5.5 del PTCP, sarà oggetto di specifico Piano di Settore come previsto dall'art. 17.
2. Il Piano di settore per la rete ecologica definisce uno scenario ecosistemico polivalente a supporto di uno sviluppo sostenibile, in modo che si riducano per quanto possibile le criticità esistenti suscettibili di compromettere gli equilibri ecologici, e si sviluppino invece le opportunità positive del rapporto uomo-natura.
3. I criteri e le modalità di intervento saranno volti al principio prioritario del miglioramento dell'ambiente di vita per le popolazioni residenti e all'offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale esistente e futura e al miglioramento della qualità paesistica.
4. Il Piano di Settore prevederà:
 - a. il riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo;
 - b. la riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il

<p>miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;</p> <p>c. lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse ambientali rinnovabili.</p> <p>5. I progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica. Le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale. L'allegato Tav. E5.5 del PTCP costituisce l'inquadramento strutturale fondamentale della rete ecologica e pertanto modificabile solo previa variante al PTCP con le procedure di cui all'art.21.</p> <p>7. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico generale o di formazione di nuovo strumento, recepisce e articola gli indirizzi della Tav. E5.5 del PTCP e individua eventuali specifici interventi di riqualificazione ecologico-ambientale. In tale contesto dovranno essere salvaguardati i varchi riportati nell'allegato E5.5 che non risultassero compresi nelle zone disciplinate dall'art.65, provvedendo al mantenimento ed al rafforzamento di adeguati spazi verdi tali da garantire la continuità dei corridoi.</p>	<p>miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;</p> <p>c. lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse ambientali rinnovabili.</p> <p>5. I progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica. Le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale. L'allegato Tav. E5.5 del PTCP costituisce l'inquadramento strutturale fondamentale della rete ecologica e pertanto modificabile solo previa variante al PTCP con le procedure di cui all'art.21.</p> <p>7. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico generale o di formazione di nuovo strumento, recepisce e articola gli indirizzi della Tav. E5.5 del PTCP e individua eventuali specifici interventi di riqualificazione ecologico-ambientale, in coerenza con il Piano di Settore di cui ai precedenti commi e ai contenuti relativi alla rete ecologica individuati dai Piani di Indirizzo Forestale. In tale contesto dovranno essere salvaguardati i varchi riportati nell'allegato E5.5 che non risultassero compresi nelle zone disciplinate dall'art.65, provvedendo al mantenimento ed al rafforzamento di adeguati spazi verdi tali da garantire la continuità dei corridoi.</p>
---	--

Art. 83 Strade di servizio agro-silvo-pastorale

<p>NORME ANTE ADEGUAMENTO N°3</p> <p>1. I Comuni con il coordinamento e la partecipazione delle Comunità Montane dovranno provvedere a predisporre un piano di recupero e adeguamento delle infrastrutture a prevalente uso agro-silvo-pastorale, necessarie al servizio del territorio per assicurare il mantenimento e lo smacchio dei boschi, il servizio all'agricoltura e all'apicoltura onde</p>	<p>NORME ADEGUATE⁶</p> <p>1. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei Piani di Indirizzo Forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di</p>
---	---

⁶ La LR 27/04, regolamento in modo specifico all'art. 21 la pianificazione e le modalità d'uso della viabilità agro-silvo-pastorale. In particolare al comma1, stabilisce che "le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge"; dettando ai successivi commi 3 e 4 alcuni specifici divieti, mentre al comma 2 prevede che "per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente".

evitare il degrado naturalistico e favorire la permanenza e il lavoro in zone di progressivo abbandono come previsto nella Delibera Regionale n.7/14016 del 08/08/2003 sulla viabilità' agro – silvo - pastorale.

La viabilità esistente e futura dovrà essere utilizzabile da automezzi e classificata per il servizio dell'agricoltura, della silvicoltura, della apicoltura e di quei nuclei residenziali o di lavoro e agroturistici accessibili soltanto tramite tale viabilità.

La rete di servizio agro - silvo - pastorale dovrà essere utilizzata da mezzi meccanici di trasporto solo al servizio dei maggenghi, dei boschi e dei pascoli interessati.

Tale limitazione sarà realizzata mediante l'apposizione di segnaletica esplicitiva e accessi con sbarra apribile dagli addetti delle aziende e dei servizi pubblici.

Le strade agro - silvo - pastorali dovranno inoltre essere poste a disposizione degli addetti alla Protezione Civile.

Potrà, inoltre, essere consentito l'uso per escursioni turistiche o per l'accesso alle attrezzature agroturistiche.

2. La sezione tipo della piattaforma stradale dovrà adeguarsi alle diverse funzioni. Dovranno essere previsti idonei slarghi per gli incroci e i sorpassi. La velocità massima consentita è di 40 km/h.

2. valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

La viabilità esistente e futura potrà essere esciusivamente finalizzata al servizio dell'agricoltura, della silvicoltura, della apicoltura e di quei nuclei residenziali o di lavoro e agroturistici accessibili soltanto tramite tale viabilità.

Le modalità d'uso saranno definite da specifici regolamenti comunali, in coerenza con le indicazioni dei Piani di Indirizzo Forestale, che potranno inoltre consentire l'uso di tali infrastrutture anche per escursioni turistiche o per l'accesso alle attrezzature agroturistiche.

OGGETTO ADEGUAMENTO N. 3 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. C.P. N.40 DEL 22.04.04 .

PARERI

♦ **PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO**

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
CONTRARIO *

Il 17 MARZO 2006

Il Dirigente

Dott. Ing. Giuliano Lorenzi

♦ **PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO.**

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria
CONTRARIO *

NULLA DA OSSERVARE
NON COMPORTA SPESA

Il Responsabile di Ragioneria

Il _____

* Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole d'approvazione per le ragioni ivi addotte;

Visti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi palesi;

D E L I B E R A

Di approvarla.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Bari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BETTONI GEOM. VALERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARI DOTT. FRANCESCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Bergamo, li 10 AGO. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bari Dott. Francesco
IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Silvano Gherardi

-
- E' stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri, ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 T.U., entro 10 giorni dall'affissione.
- Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento:
- Atto ritenuto legittimo
 - Atto ritenuto illegittimo
 - Nessuna risposta entro 15 giorni

Bergamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bari Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 T.U..

Bergamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bari Dott. Francesco

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine.

Bergamo, li _____